

La legge di bilancio 2025 prevede l'accordo per versare direttamente all'erario

Arriva lo split payment speciale

Si applicherà ai servizi di manodopera alla logistica

Il nuovo meccanismo si applicherà in attesa che il Consiglio dell'Ue autorizzi l'adozione del regime dell'inversione contabile

DI FRANCO RICCA

In arrivo una sorta di split payment speciale e facoltativo per le prestazioni di servizi prevalentemente di manodopera rese alle imprese dei settori dei trasporti e della logistica, che potranno infatti accordarsi con i prestatori per versare esse stesse direttamente all'erario l'Iva dovuta in base alle fatture da questi emesse nei loro confronti. E' quanto prevede, ai commi da 57 a 63 dell'art. 1, la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (bilancio 2025), pubblicata nella G.U. n. 305 del 31 dicembre.

Il nuovo meccanismo si applicherà in attesa che il Consiglio dell'Ue autorizzi eventualmente l'adozione del regime dell'inversione contabile alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater) del sesto comma dell'art. 17 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, "effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'uti-

lizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica". Sono escluse dalla disposizione, contenuta nel nuovo testo della lettera a-quinquies) del predetto sesto comma dell'art. 17, come sostituito dal comma 57 dell'art. 1 della legge di bilancio, le operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società tenute ad assolvere l'Iva con il meccanismo dello split payment di cui all'articolo 17-ter, nonché le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle more del rilascio dell'autorizzazione dell'inversione contabile alle suddette prestazioni, menzionate nella riformulata lettera a-quinquies), il comma 59 stabilisce infatti che le parti dell'operazione (fornitore e committente) possono optare affinché il pagamento dell'Iva sulle prestazioni in esame sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che rimane comunque solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.

Nel caso in cui venga esercitata l'opzione, che ha durata triennale, va comunicata all'Agenzia delle entrate mediante apposito modello da approvare con provvedimento dell'Agenzia stessa ed ha effetto dalla data di trasmissione della predetta comunicazione, la fattura è emessa dal prestatore (salvo che, è da ritenere, quest'ultimo mandandi al committente anche l'e-

missione della fattura in nome e per conto proprio, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 del citato dpr); la relativa Iva, invece, è versata dal committente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura. Qualora l'imposta risulti non dovuta, sarà azionabile la procedura di ripetizione d'indebito ai sensi dell'art. 30-ter del dpr n. 633/1972, e il diritto al rimborso spetta al committente, che dovrà però dimostrare di avere effettuato il versamento del tributo.

E' infine previsto che il committente è punibile con la sanzione di cui all'articolo 6, comma 9-bis.1, primo periodo, del dlgs 18 dicembre 1997, n.471, ossia con la sanzione da 250 a 10.000 euro; ciò, sembra di poter dire, nell'eventualità in cui l'imposta sia stata erroneamente assolta dal prestatore, fermo restando il suo diritto alla detrazione; al pagamento della sanzione è solidalmente obbligato il prestatore.

Le nuove disposizioni non sono immediatamente operative, essendo prevista l'adozione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che dovrà individuarne i termini e le modalità di attuazione.

© Riproduzione riservata



L'opzione dura 3 anni

